



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo - Presidente -

Donatella Galterio

Andrea Gentili

Emanuela Gai - Relatore -

Antonella Ciriello

Sent. n. 358
UP - 30/01/2017
R.G.N. 40390/2016

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

LDI, nato a Milano il X '1965

avverso la sentenza del 17/11/2015 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale **LDI**

era stato condannato, alla pena sospesa di € 200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 56, 515 cod.pen. per avere compiuto atti idonei alla somministrazione agli avventori dell'esercizio commerciale di ristorazione, prodotti surgelati non indicati come tali nel menù. Fatto accertato in Milano il 13/10/2010

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso **LDI**, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'ipotesi di reato di tentativo di frode in commercio senza che vi fosse la prova della "pattuizione", quantomeno in termini iniziali, circostanza esclusa dal testimoniale che aveva escluso la presenza di avventori nel locale.

La mera detenzione di cibi surgelati non integrerebbe il reato contestato mancando l'inizio della contrattazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso ripropone la medesima censura già devoluta nei motivi di appello e da questi giudici valutata e correttamente disattesa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei più recenti e consolidati arresti secondo cui ai fini della configurazione del reato di frode in commercio non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore, essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione all'interno di un esercizio per la ristorazione di alimenti surgelati destinati alla somministrazione, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità in assenza, oltretutto, di alimenti freschi essendo congelata la totalità delle provviste.

Il contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità del tentativo di frode in commercio, peraltro risalente nel tempo (cfr. per la tesi opposta Sez. 3, n. 37569 del 25/09/2002, P.M. in proc. Silvestro, Rv 222556), risulta definitivamente superato dalla giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Suprema Corte, secondo la quale "anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nelle cucine di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore", (Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015 Bordonaro, Rv. 265811; Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, Prete, Rv. 259149; Sez. 3, n. 44643 del 02/10/2013, Pellegrini e altri Rv. 257624; Sez. 3, n. 6885 del 18/11/2008, Chen, Rv. 242736; Sez. 3, n. 24190 del 24/05/2005 Bala, Rv. 231946).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal più recente indirizzo interpretativo, neppure prospettate dal ricorrente.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/01/2017

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Aldo Cavallo

Aldo Cavallo

